


REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 E

DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 1993, N. 566

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

I N D I C E

CAPO 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Criteri di distinzione

Art. 3

Domanda di occupazione


Art. 4

Istruttoria della domanda

Art. 5

Atto di concessione o autorizzazione -

loro contenuto -

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller '3'.

Art. 6

Obblighi dell'occupante

Art. 7

Revoca della concessione o autorizzazione

Art. 8

Rinnovo della concessione o autorizzazione

Art. 9

Occupazioni abusive - Provvedimenti

Art. 10

Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

Classificazione del Comune

Art. 12

Oggetto della tassa - Soggetto Passivo



Art. 13

Graduazione e determinazione
della tassa

Art. 14

Esenzioni

Art. 15

(Tariffe)

Art. 16

Tassa per le occupazioni permanenti

Art. 17

Tassa per le occupazioni temporanee
Graduazione in rapporto alla durata

Art. 18

Tabelle di tariffa

Art. 19

(Denuncia e versamento della tassa)

Art. 20

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)



Art. 21
(Sanzioni)

Art. 22
Norme transitorie

Art. 23
Efficacia del regolamento

Art. 24
Norma finale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a small flourish at the bottom.

CAPO 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Corato si osservano le norme del presente Regolamento e dei Decreti Legislativi n.507 del 15/11/1993 e n.566 del 28/12/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi 8/6/1990, n.142, 7/8/1990, n.241, dello Statuto Comunale, del Decreto Legislativo 3/2/1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle circolari del Ministero delle Finanze.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Criteri di distinzione


Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee (art. 42/1° co. dlgs. 507/'93):

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee si effettuano dietro rilascio di "autorizzazione all'occupazione".

Quando nel presente Regolamento sono usati i termini ~~"conces-~~



"concessione" o "autorizzazione" si vogliono intendere rispettivamente concessione di spazi ed aree pubbliche o autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3

Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare suolo o spazio pubblico deve farne apposita domanda al Sindaco.

La domanda, redatta in competente bollo, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, é quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura evidenziata da opportuno disegno;

c) l'oggetto dell'occupazione, la durata e la descrizione delle opere che si intendono eventualmente eseguire;

d) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

A richiesta dell'ufficio responsabile del procedimento, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La domanda per l'occupazione temporanea superiore a tre giorni deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.



Per le occupazioni di durata fino a tre giorni la domanda può essere anche verbalmente.

In questo caso l'ufficio comunale di cui all'art.4 del presente regolamento rilascia, comunque, autorizzazione scritta, dopo aver preso visione dell'avvenuto versamento della tassa dovuta.

Art. 4

Istruttoria della domanda

Dell'istruttoria e della definizione della domanda di concessione é responsabile il settore Lavori Pubblici.

Dell'istruttoria e della definizione della domanda di autorizzazione é responsabile il settore Polizia Urbana.

Il settore Lavori Pubblici, acquisito il parere dell'Ufficio di Polizia Urbana ed accertate le condizioni favorevoli all'accoglimento della domanda, rilascia l'atto di concessione entro i termini stabiliti dall'art.2/3° co. della legge n. 241 del 7/8/1990.

Nel caso di diniego, l'ufficio provvede, nei termini medesimi, a comunicare al richiedente i motivi del diniego stesso.


Nel caso di occupazione temporanea, il settore Polizia Urbana, acquisito il parere della Ripartizione Lavori Pubblici e constatato l'avvenuto pagamento della tassa dovuta, rilascia l'autorizzazione almeno due giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

In caso di diniego l'ufficio ne comunica tempestivamente i motivi al richiedente.

Art. 5

Atto di concessione o autorizzazione - loro contenuto -

L'atto di concessione o di autorizzazione è rilasciato a firma del dirigente di settore il quale può delegare, anche in via continuativa, uno o più funzionari responsabili.



L'atto deve indicare: la durata dell'occupazione, la superficie dello spazio o area concessa, nonché le condizioni alle quali è subordinato.

Ogni atto di concessione o autorizzazione soggiace, altresì, all'osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare che gli uffici competenti riterranno, di volta in volta, applicare a seconda delle caratteristiche delle occupazioni:

- a) rilascio a termine - nel caso di occupazione permanente per la durata di anni.....
- b) senza pregiudizio dei terzi;
- c) facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni anche durante il corso dell'occupazione;
- d) obbligo di riparare i danni derivanti dall'occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni sono, comunque, sempre subordinate al rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nel Comune, di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene.

Le concessioni e le autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/'91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.


Art. 6

Obblighi dell'occupante

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate alla persona interessata a titolo oneroso e non ne è consentita la cessione.

Colui che occupa spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione;

E' pure fatto obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che si occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.



Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle eventuali opere installate e per rimettere in pristino il suolo pubblico nei termini che fisserà il responsabile del settore LL.PP..

In previsione di questa eventualità, l'atto di concessione potrà prevedere la prestazione di idonea cauzione.

La concessione di spazi ed aree pubbliche é soggetta al pagamento di un canone di concessione a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione.

La misura del canone e le forme e i termini di pagamento saranno, di volta in volta, stabilite dal settore Lavori Pubblici ed espressamente indicate nella concessione stessa.

Il canone suddetto si aggiunge al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata nel capo secondo del presente regolamento.


Art. 7

Revoca della concessione o autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

Sono, comunque, cause di revoca:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti di cui al 3° comma dell'art.5 del presente regolamento;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi a quello fissato per l'inizio dell'occupazione - nel caso di occupazione permanente -, il giorno successivo nel caso di occupazione temporanea;



- d) mancato pagamento di una annualità del canone di concessione e della tassa di occupazione di suolo pubblico.

La revoca della concessione o autorizzazione, così come le modifiche delle loro condizioni, devono essere notificate all'interessato a cura dell'ufficio responsabile del procedimento,

Nel caso di revoca di cui al primo comma, l'interessato avrà diritto alla restituzione dell'eventuale canone di concessione e della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di occupazione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Nel caso di revoca di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma, sarà detratta dal rimborso di cui al comma precedente la spesa relativa all'istruttoria della domanda, spesa che l'ufficio responsabile del procedimento quantificherà caso per caso.


Art. 8

Rinnovo della concessione o autorizzazione

La concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, purché non vi sia soluzione di continuità nell'occupazione

Nel caso di occupazione permanente, il rinnovo della concessione deve essere richiesto in carta da bollo almeno un mese prima della scadenza dei termini della concessione.

Per le occupazioni temporanee il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto in carta semplice almeno due giorni prima della scadenza - per le occupazioni sino a 30 giorni - e sette giorni prima della scadenza - per le occupazioni oltre i trenta giorni -.



Entrambe le richieste devono specificare la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

L'eventuale rinnovo sarà concesso nei termini e modi di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Più rinnovi successivi dell'occupazione temporanea non devono, comunque, determinare un'occupazione di durata uguale o superiore all'anno.

L'Occupazione permanente o temporanea che si protrae oltre i termini senza del prescritto rinnovo sarà considerata occupazione abusiva e sarà soggetta ai provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Art. 9

Occupazioni abusive - Provvedimenti


E' fatto divieto assoluto di occupare spazi ed aree pubbliche senza la prescritta concessione o autorizzazione.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugi, l'occupazione temporanea può essere effettuata prima di aver conseguito la formale autorizzazione.

In tal caso, l'interessato deve, comunque, informare immediatamente il settore Polizia Urbana o il settore Lavori Pubblici del Comune.

Appena possibile, l'interessato presenterà la domanda di occupazione nei modi previsti dall'art.3 del presente regolamento, al fine di ottenere l'autorizzazione a sanatoria.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive il Sindaco, previa contestazione delle infrazioni a questo e ad altri regolamenti comunali, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.



Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10

Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art.44/4° co.D.Lvo. 507/'93).


Non sono passi carrabili gli accessi, carrabili o pedonali, che si aprono direttamente sulla via pubblica, senza alcun manufatto.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico di cui all'art.120 lettera e) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n.285, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può, comunque, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Detta superficie viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari a metri lineari due.

La domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di apertura del passo carrabile va presentata, in competente bollo e diretta al Sindaco, a cura del proprietario dell'immobile che vi beneficia.



In detta domanda deve essere richiesto obbligatoriamente, pena il rigetto della stessa, il rilascio del cartello segnaletico di "Passo Carrabile" di cui al terzo comma del precedente articolo dieci.

L'Istruttoria é affidata al settore Lavori Pubblici del Comune il quale, acquisito il parere vincolante del settore Polizia Urbana e constatato il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico dovuta, rilascia la autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Copia della domanda e dell'autorizzazione di cui sopra vengono trasmesse al settore Polizia Urbana che, accertata la materiale realizzazione del passo carrabile, rilascia il prescritto segnale di divieto di sosta, già citato al comma tre del precedente articolo dieci, previo pagamento del relativo costo da effettuarsi presso l'Ufficio Economato.

Nel caso di passo carrabile già esistente, l'istruttoria della domanda per la concessione del solo segnale di divieto di sosta più volte citato è affidata al settore Polizia Urbana.

In caso di accoglimento della domanda, da presentarsi in competente bollo ed indirizzata al Sindaco, rilascia il citato segnale con le modalità di cui sopra.


In entrambi i casi, gli uffici competenti provvedono nei termini di cui alla legge n. 241/'90.

Sempre negli stessi termini sono comunicati al richiedente i motivi dell'eventuale diniego.

La rinuncia all'uso del passo carrabile comporta la messa in pristino dell'assetto stradale a spese del richiedente e la restituzione del segnale all'ufficio che lo ha rilasciato.

La relativa domanda deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, in carta semplice ed indirizzata al Sindaco.

L'Ufficio di Polizia Urbana trasmetterà copia della domanda alla Ripartizione Lavori Pubblici per il controllo della messa in pristino della sede stradale.



prietario dell'immobile, in carta semplice ed indirizzata al Sindaco.

L'Ufficio di Polizia Urbana trasmetterà copia della domanda alla Ripartizione Lavori Pubblici per il controllo della messa in pristino della sede stradale.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, il Comune di Corato appartiene alla "III Classe", in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991 - abitanti n. 42.766 -.


Art. 12

Oggetto della tassa - Soggetto passivo

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei



modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nello ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Il pagamento della tassa per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche non legittima l'occupazione.

Art. 13

Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tal fine il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima
- Categoria seconda.

L'indicazione delle strade e delle piazze facenti parte delle predette categorie è riportata nell'elenco di classificazione allegato al presente regolamento sotto la lettera "A". *(vedi piani metrici allegati ai originali)*

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

(U)

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente a 1.000 mq.

Art. 14


Esenzioni

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per



pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 15

Tariffe

Per le varie tipologie di occupazione ed in base alla classificazione delle strade e delle piazze di cui al precedente art.13/2° e 3° comma, nel Comune di Corato la tassa si applica secondo le seguenti tariffe:

- Occupazione temporanea di cui all'art.45 punto 2 del Decreto Legislativo 507/93 mo dificato dall'art.3/61° comma punto 2 del la legge 549/95

f. 4.000 x mq.

- Occupazione permanente del suolo, del sot tosuolo e dello spazio

tariffe minime previste dagli artt. 44, 47 e 48 del D. Lgs. n. 507/1993

Dette misure di tariffa sono attribuite a tutte le rispettive tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche ricadenti in prima categoria.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ricadenti in seconda categoria le misure di tariffa di cui sopra sono ridotte al 30%.

Art. 16

Tassa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa si applica secondo le disposizioni dei precedenti articoli 13 e 15.

La riduzione facoltativa di tariffa per la tipologia di occupazione di cui alla lettera c) del 1° comma dell'articolo 44 del D.Lgs. n.507/'93 si applica nella misura massima ivi prevista.

La tassa per i passi carrabili di cui al primo comma dell'art.10 del presente regolamento è commisurata alla superficie occupata risultante dalla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".


Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Per gli stessi passi carrabili costruiti dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo da effettuarsi in unica soluzione.

Gli accessi carrabili di cui sopra contraddistinti dal cartello segnaletico di "Divieto di Sosta" rilasciato ai sensi del 3° comma dell'art.10 del presente regolamento



sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico che va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10 per cento e per la superficie determinata secondo il precedente 3° comma.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata fortettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con la misura minima ivi prevista.

Art. 17

Tassa per le occupazioni temporanee - Graduazione in rapporto alla durata

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui al precedente articolo 13, in rapporto alla ^{effettiva} durata delle occupazioni medesime.

La tariffa prevista dal precedente articolo 15 relativa a questa tipologia di occupazione è su base giornaliera. Nell'ambito di questa, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento che tengono conto delle ore di occupazione raggruppate in due fasce orarie:

<u>FASCE ORARIE</u>	<u>TARIFFA</u>
- dalle ore 8 alle ore 20	L. 3.000
- oltre le ore 20 in poi	L. 1.000

Le suddette tariffe sono attribuite alle occupazioni temporanee ricadenti in prima categoria.

Oltre alla riduzione di tariffa prevista dal 3° comma del precedente art. 15 e a quelle in misura fissa stabilite dai Decreti Legislativi n.507 e 566/'93, vengono stabilite le seguenti ulteriori riduzioni:


- per le occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;
- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta ad un terzo;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti è confermata la tariffa ordinaria di cui al presente articolo.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta al 30 per cento.

Le occupazioni temporanee di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/'93, effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al 2° comma del precedente articolo 13 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o a metro lineare superiore.


In applicazione del 5° comma dell'art. 47 del D. Lgs. 507/'93, per le medesime occupazioni, la tassa, in deroga a quanto stabilito dai precedenti 1° e 2° comma, è determinata ed applicata dal Comune in misura forfettaria sulla base della misura minima e delle maggiorazioni ivi previste.



Art. 18

Tabelle di tariffa

La determinazione delle misure di tariffa conseguenti alla applicazione dei precedenti articoli 13 e 15 e relativa ad ogni fattispecie impositiva prevista dei precedenti articoli 16 e 17 è contenuta nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "B".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G.', is written over the right side of the text block.

Art. 19

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune o al concessionaria apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso o dal concessionario, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato



mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'Importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.

Art. 20

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 19, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune provvede all'accertamento




in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine *di* sessanta giorni per il pagamento;

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.



Art. 21

(Sanzioni)

1. Per l'omessa presentazione della domanda di occupazione di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta con un minimo di € 51.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51 a € 258.
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è dovuta la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'importo non versato.
4. Le sanzioni di cui al primo e secondo comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del 2,50% per ogni semestre compiuto.

CAg

Art. 22

Norme transitorie


1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56 del D. Lgs. 507/'93:

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo II Art.19 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

Per le occupazioni di cui all'art.16/11° - comma del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/'93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994;

Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.



Art. 23

Efficacia del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

Da tale data si ritiene abrogato il precedente regolamento in materia.

Art. 24

Norma finale

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned to the right of the text in Article 24.